Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 29 luglio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 29 marzo 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1966
registro n. 27 Difesa-Esercito, foglio n. 106

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « *alla memoria* » per attività partigiana:

CROCE

CHINOTTI Angelo fu Francesco, classe 1919, da Nave (Brescia). — Partecipava a diverse azioni, distinguendosi sempre per spirito combattivo e sprezzo del pericolo. Catturato e condannato a morte mediante fucilazione, dava esempio di serenità e moriva inneggiando alla Patria. — Biella 4 giugno 1944.

CHIORINO Armando di Pietro, classe 1925, da Pollone (Vercelli). — Durante un combattimento si lanciava, fra i primi, all'assalto di una forte posizione nemica e cadeva sul campo dimostrando supremo sprezzo del pericolo. — Sordevolo (Vercelli), 10 febbraio 1944.

DAMASO Giovani di Giuseppe, classe 1924, da Alba (Cuneo). — Durante un aspro combattimento al quale aveva chiesto di partecipare volontariamente, cadeva sul campo dopo aver dato prova di serenità d'animo e di sprezzo del pericolo. — Maddalene di Viù (Lanzo), 21 luglio 1944.

FERRERO Pietro di Giuseppe, classe 1924, da S. Carlo di Ciriè (Torino). — Mortaista, dimostrava serena calma ed alto sentimento del dovere nel corso di una azione, nonostante il violento fuoco avversario. Durante un ripiegamento veniva investito dallo scoppio di una mina e immolava così la sua esistenza alla causa della libertà.— Traves - Pessinetto, 26 agosto 1944.

GIANOTTI PRAT Bernardo di Martino, classe 1924, da Mezzenile (Torino). — Nobile figura di partigiano fin dall'inizio della lotta clandestina, faceva rifulgere, in numerosissime azioni, il suo indomito coraggio e la sua generosa dedizione agli ideali della libertà sacrificando per essa la famiglia, la tranquillità e l'esi-

stenza. Nel corso del suo ultimo combattimento contro truppe corazzate tedesche in ritirata, cadeva gloriosamente sul campo. — S. Giusto Canavese, 26 aprile 1945.

MULASSANO Paolo di Andrea, classe 1930, da Susa (Torino). — Con ammirevole calma e sprezzo del pericolo, minava e distruggeva due vagoni tedeschi carichi di munzioni di artiglieria. Colpito da una scheggia di granata, nel corso del sabotaggio, immolava generosamente la sua giovanissima esistenza alla causa della libertà. — Susa (Torino), 8 novembre 1944.

RETTORI Corrado di Eugenio, classe 1914, da San Casciano (Firenze). — Nel corso di un attacco contro una posizione nemica fortemente sistemata a difesa faceva rifulgere le sue doti di coraggio e di aggressività. Mentre, incurante del violento fuoco avversario si lanciava arditamente all'assalto, precedendo i suoi commilitoni, colpito da una raffica di mitragliatrice, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Cuneo, 29 aprile 1945.

ROSSETTI Ferdinando di Fortunato, classe 1928, da Avigliana (Torino). — Entrava nelle file partigiane in giovanissima età distinguendosi per doti di coraggio e spirito di iniziativa. Nel corso di un accanito combattimento, mentre a bordo di un automezzo effettuava una ardita ricognizione, colpito da un proietto di carro armato avversario, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — S. Giusto Canavese (Torino), 26 aprile 1945.

SIBILLE Giulio di Giovanni, classe 1924, da Chiomonte (Torino). — Nel corso di un accanito combattimento svoltosi in avverse condizioni atmosferiche, resisteva con tenacia ad un avversario superiore in uomini e mezzi, fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato, veniva fucilato sul posto. — Colle di Moncenisio, 8 settembre 1944.

TOSELLI Giovanni di Amedeo, classe 1919, da Fossano (Cuneo). — Nel corso di un attacco contro una posizione fortemente difesa, faceva rifulgere le sue doti di coraggio e di aggressività. Mentre, incurante del violento fuoco avversario, si lanciava arditamente all'assalto alla testa dei suoi commilitoni, colpito da una raffica di mitragliatrice, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Cuneo, 29 aprile 1945.

TURDO Vito Antonio di Nicola, classe 1918, da Picerno (Potenza). — Nel corso di un attacco contro una munita posizione nemica, si distingueva per coraggio ed aggressività. Mentre, incurante della reazione avversaria, stava raggiungendo l'obiettivo, colpito da una raffica di mitragliatrice, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Cuneo, 29 aprile 1945.

VIERO Luigi di Massimo, classe 1917, da Bassano del Grappa (Vicenza). — Partigiano combattente, si distingueva per attività ed intelligenza nell'assolvimento del proprio dovere. Nel corso di una azione di rastrellamento nemico, catturato e condannato alla fucilazione, manteneva di fronte al plotone di esecuzione un contegno calmo e sereno. — Ivrea, 5 febbraio 1945.

(5328)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1966, n. **574**.

Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti del ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedono vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1° ottobre dell'anno nel quale si bandisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale, e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerenze.

I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, sono iscritti in una unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli.

La nomina dei vincitori avviene seguendo l'ordine di graduatoria, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nella graduatoria di merito e non compresi tra i vincitori, hanno il diritto ad esservi inclusi fino a raggiungere il 10 per cento dei posti messi a concorso.

I posti eventualmente non conferiti ai sensi del precedente comma, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito.

I candidati inclusi nella graduatoria di merito, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e di scuola speciale sono inoltre inclusi in una graduatoria speciale ai fini della nomina nei posti di tali classi.

Art. 3.

E' istituita una graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti.

L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso. Nel caso in cui l'insegnante non di ruolo sia stato incluso nella graduatoria di merito in più di un concorso della stessa Provincia, l'iscrizione nella graduatoria permanente avviene tenendo conto del miglior risultato, aumentato di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 per ciascuna prova. A parità di punti fra insegnanti provenienti da diversi concorsi precede chi abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

A parità di punteggio complessivo, costituisce titolo di precedenza nella graduatoria l'anzianità di concorso e, in subordine, di servizio.

L'insegnante non di ruolo che sia stato incluso nella graduatoria di merito di concorsi effettuati in Provincie diverse, può chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di ciascuna Provincia ed è collocato nel posto che gli compete per effetto dei punti ottenuti nella graduatoria di merito del concorso di quella Provincia, aumentati di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

La graduatoria viene aggiornata subito dopo l'espletamento di ogni concorso.

Gli iscritti in una graduatoria provinciale sono cancellati da essa qualora ottengano la nomina in altra Provincia, o qualora rinuncino alla nomina e, comunque, dopo dieci anni dalla data in cui vi sono stati iscritti o hanno modificato il punteggio in base al quale vi sono iscritti, per effetto di un nuovo concorso o per acquisizione di nuovi titoli di cui all'articolo 5.

Art. 4.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei Comuni diversi dal capoluogo di Provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei Comuni diversi dal capoluogo di Provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre Provincie e non può essere messo a concorso nè assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

A partire dal 1° ottobre dell'anno successivo all'espletamento del concorso speciale di cui all'articolo 8 della presente legge gli incarichi e le supplenze annuali vengono conferiti dal provveditore agli studi dopo aver utilizzato gli insegnanti del ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente, secondo l'ordine di merito: in mancanza, ad altri aspiranti abilitati nell'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

Gli insegnanti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e di scuole speciali.

Gli insegnanti non di ruolo che, prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto l'incarico triennale ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni lo conservano fino al compimento del previsto periodo, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge, per la cessazione dell'incarico.

Art. 5.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura superiore acquisiti nel biennio, valutati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli insegnanti non di ruolo che in uno dei concorsi magistrali banditi a partire dall'anno 1947, risultino iscritti nella graduatoria di merito per aver ottenuto complessivamente punti 105 su 175, nonchè gli insegnanti di cui all'articolo 2 della legge 1° agosto 1962, n. 1249.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli, in rapporto al nuovo massimo di 25 di cui all'articolo 2.

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è concessa facoltà di chiedere l'iscrizione nella graduatoria di cui all'articolo 3, anzichè nella Provincia o in una delle Provincie in cui l'insegnante ha conseguito l'idoneità, in quella nella quale sia residente da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le norme concernenti i concorsi magistrali, il conferimento degli incarichi e delle supplenze contrastanti o incompatibili con le norme della presente legge.

NORME TRANSITORIE

Art. 8.

La metà dei posti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, tolta l'aliquota assegnata dall'articolo 4 agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno 1965 e degli anni 1966 e 1967, è assegnata ad un concorso speciale riservato.

Il Ministro per la pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza i provveditori agli studi a disporre il relativo bando.

Al concorso possono partecipare, indipendentemente dal limite di età, gli insegnanti non di ruolo che, con qualifica non inferiore a « buono », abbiano prestato servizio per almeno dieci anni in scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiare e sussidiate, dall'anno scolastico 1946-1947 all'anno scolastico 1965-1966 compreso, e per almeno tre di detti anni, successivamente al 1° ottobre 1954 in scuole elementari statali e popolari. La durata del servizio, ferme restando le altre condizioni, è ridotta a cinque anni per gli ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio, e per coloro che, ottenendo un punteggio complessivo inferiore a 105 punti su 175, abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi magistrali banditi dai provveditori agli studi o dall'Assessorato per l'istruzione della Regione siciliana.

I posti eventualmente non conferiti per mancanza di vincitori sono assegnati al concorso ordinario bandito o da bandirsi.

Art. 9.

Gli esami del concorso speciale consistono in un colloquio rivolto a saggiare il grado di preparazione professionale e in una prova pratica che miri ad accertare le attitudini all'esercizio della funzione docente.

I 100 punti assegnati alle prove d'esame sono ugualmente ripartiti fra il colloquio e la prova pratica. I 25 punti riservati ai titoli sono ripartiti assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di servizio, di 10 punti ai titoli di cultura, di 1 punto alle benemerenze.

Salvo quanto previsto nei precedenti commi, valgono per il concorso speciale tutte le altre norme stabilite dalla presente legge anche ai fini dell'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1966, n. 575.

Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento di pendenze finanziarie derivanti dall'Accordo di Belgrado del 18 dicembre 1954, concluso a Roma il 3 luglio 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con Scambi di Note, concluso a Roma il 3 luglio 1965, relativo a pendenze finanziarie derivanti dall'Accordo italo-jugoslavo concluso a Belgrado il 18 dicembre 1954 per regolare le obbligazioni economiche e finanziarie originate dal Trattato di Pace del 10 febbraio 1947.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità al disposto dell'art. V dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 48. — VILLA

Accord entre la République Italienne et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie concernant l'application de l'Accord du 18 décembre 1954.

Désireux de régler d'une manière définitive l'application de l'art. 2 et de l'art. 3 de l'Accord du 18 décembre 1954, le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les biens libres situés sur le territoire yougoslave dont à l'art. 2, paragraphe 2, lettre *b*) sont considérés comme définitivement acquis par la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, exception faite pour les biens indiqués à l'Annexe « A » du présent Accord, qui restent en propriété des optants dans le cadre de la législation yougoslave.

Article 2

Le Gouvernement yougoslave complétera dans un délai maximum de six mois de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord les listes des biens, droits et intérêts italiens, situés sur le territoire yougoslave d'avant guerre, qui ont été saisis, retenus ou liquidés en application de l'art. 79 du Traité de Paix.

Article 3

Compte tenu des dispositions de l'art. 1 et 2 du présent Accord, le Gouvernement yougoslave versera au Gouvernement italien la somme de deux millions six cent mille dollars U.S.A.

Le paiement en question sera effectué en dix annuités égales à partir du 1er janvier 1966 à la Banque d'Italie à Rome dans un compte au nom du Ministère du Trésor.

Article 4

Le présent Accord constitue le règlement définitif de toutes les obligations réciproques de caractère économique et financier découlant de l'art. 2, paragraphe 2, lettre *b*), et de l'art. 3 de l'Accord du 18 décembre 1954. Les deux parties contractantes déclarent qu'aucune réclamation ayant les mêmes caractères et origines que les obligations ci-dessus mentionnées ne pourra plus être présentée ni soutenue par les deux Gouvernements.

Article 5

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de l'échange des notifications réciproques que les deux Gouvernements ont exécuté les procédures prévues à cet effet par les législations des deux Pays.

Fait à Rome en double exemplaire en langue française le 3 juillet 1965.

Pour le Gouvernement
de la République Italienne
Giovanni LUCIOLLI

Pour le Gouvernement
de la République Socialiste Fédérative
de Yougoslavie
Ladislav SERB

ANNEXE A

Liste indicative des biens mentionnés à l'article 1 de l'Accord

N.	Pos.	Nom du propriétaire	Localité
1	90	Nanut Maria	Gorizia
2	114	Bradicin Matteo	Lussimpiccolo
3	587	Coccianig Carlo	Dolegna
4	695	Kertel Giovanni	Aidussina
5	19097	Muscardin Antonia	Cherso
6	782	Fiorido Maria	Pola
7	936	Zanetti Giuseppe ed Angela	Pozega
8	1028	Lauri Simeone - Antonio - Giuseppe - Simeone	Zara
9	1296	Paoletti Giovanni	Fiume
10	1307	Ribitsch Maria	Tolmino
11	1586	Kersovani Luigi	Gorizia
12	1792	Sgavez Francesco	Aidussina
13	1798	Zuliano Olivo	Salcano
14	1851	Weuzel Simone	Plezzo
15	1967	Voivodich Albina	Zara
16	2233	Saina Francesca	Castelnuovo
17	2294	Scopinigo Giovanni - Francesco - Milcna e Rosa	Zara
18	2328	Salvi Antonio	Volaria
19	2316	Udovich Iva ed Elisabetta	Elsane
20	2382	Gonan Caterina - Sandal Maria	Valle d'Istria
21	2431	Scandal Antonio	Albona
22	2470	Scattola Luigi - Hregianovich Palmira	Fiume
23	2509	Simcic Ludovico	Cero di Sotto
24	2549	Sedey Don Cirillo	Circhina
25	2566	Stanic Luigi	Canale d'Istria
26	2651	Smolizza Antonio - Aldo - Bruno	Visignano
27	2690	Sterpin Maria - Eva - Vittoria Sidona	Pisino
28	2904	Iurman Tomasin Eufemia	Pola
29	2908	Iustich Ruperto	Fiume
30	2938	Rakin Matteo	Diba
31	3072	Cherbaz Silvina	Fiume
32	3072	Cherbaz Silvina e Giulia	Fiume
33	3142	Knez Rodolfo	Valce
34	3183	Komianc Carolina	S. Martino
35	3292	Koren Caterina	Pisino
36	3326	Nicolich Maria	Zara
37	3329	Nicolich Giuseppe	Zara
38	3370	Marelich Alma	Zara
39	3444	Mauric Stefano	Merna
40	3482	Macini Giuseppe	Gorizia
41	3527	Senardi Stanislao	S. Martino
42	3559	Marcuzzi Maria	S. Martino
43	3560	Loncar Gasperina	Zara
44	3706	Mramor Vitalio	Fiume
45	3786	Makovec Stefano	Comeno
46	3844	Pausig Francesco	S. Martino
47	4145	Kustrin Paolina	S. Lucia
48	4198	Stekar Giustina	S. Martino
49	4212	Prodan Giovanni	Pinguente
50	4240	Premate Eufemia	Dignano
51	4352	Gregoric Giulia - Renato - Palmira - Ermanno - Carlo e Giordano	Prati
52	4555	Precali Angelo	S. Lorenzo
53	4862	Piciulin Felice	S. Pietro
54	4920	Frezza Antonio	Sissano
55	4889	Devinar Martino	Dolegna
56	4968	De Benvenuti Anna	Zara
57	5203	Cetrtich Mario	Snezatua
58	5213	Duchich Maria	Fiume
59	5267	Kumar Rosalia	S. Martino
60	5298	Carminati Garrina	Fiume
61	5346	Cozza Lorenzo	Valle d'Istria
62	5546	Bassanese Giuseppe	Portole
63	5626	Franolich Maria	Dignano
64	5640	Fiegl Gisella	S. Martino
65	5774	Cosson Angelo - Giuseppe - Elio - Lucio - Anna e Fiorinda	Gorizia
66	5921	Cikovich Radoika	Abbazia
67	5938	Chervatin Maria	Visignano
68	5982	Cozza Antonio	Valle d'Istria
69	6032	Brecely Luigi	Salcano
70	6172	Vlacancich Domenica	Lussimpiccolo
71	6173	Vlacancich Alberto	Cherso

N.	Pos.	Nom du propriétaire	Localité
72	6221	Ursic Francesco	Caporetto
73	6295	Bussan Giovanni	Sansego
74	6356	Tomasi Giovanni	Montona
75	6411	Zadel Francesca	Iassena
76	6674	Stergar Luigi	Tolmino
77	6810/ 7506	Torelli Ruggero - Ccjmar Sofia	Gorizia
78	6819	Smoiver Antonio	Fiume
79	7153	Bernobich Maria	Visignano
80	7222	Vidotto Eufemia	Rovigno
81	7227	Viti Antonio	Sesana
82	7233	Visintin Alberta	Merna
83	7255	Stanta Ilaria	Merna
84	7256	Stanig Giuseppe	Prati
85	7259	Stanig Ernesta	Descla
86	7339/ 8818	Zotti Mario	Gorizia
87	7400	Valencich Pasquale	Fiume
88	7402	Stanic Maria	Gorizia
89	7477	Scpopini Antonio e Maria	Pola
90	7483	Ulianic Federico	Bogliuno
91	7551	Turel Antonio	Prati
92	7566	Tromba Anna - Popazzi Maria e Antonio	Sissano
93	7599	Spagno Caterina	Lussimpiccolo
94	7648	Movacco Anna	
95	7074	Mozetti Lodovico	Gorizia
96	7696	Scopinich Marco	Lussimpiccolo
97	7718	Stanich Maria	Ossera
98	7777	Scampicchio Matteo ed Alvise	Albona
99	7797	Ragusin Lea	Lussingrande
100	7798	Radossevich Maria	Pola
101	7806	Radovich Paolo - Kenjat Natalia	Fiume
102	7835	Rade Maria - Elisabetta - Natalina - Giovanni - Alberta - Ida	Fiume
103	7959/ 8043	Sidroni Gaudenzio - Roberto - Giovanni - Antonio - Stefania - Maria - Giovanna	Ossero (P. T. 621845-5)
104	8022	Verbanaz Giuseppe - Zupicich Luigia	Pola
105	8055	Simoniti Beniamino - Mauric Natalia	Gorizia
106	8087	Skuly Carolina	Sesana
107	8213	Naschwitz Giuseppe	Abbazia
108	8294	Rodin Nicolò	Sebenico
109	8497	Ionh Bruna	Pola
110	8567	Lettich Fides	Lussimpiccolo
111	8598	Kofol Cristina	Tolmino
112	8648	Pecupito Saverio - Saksida Marta	Rifembergo
113	8671	Iuretig Giovanni	Tolmino
114	8673/ 15264	Iuressich Giuseppe	Cherso
115	8695	Iurinovich Antonio	Fiume
116	8753	Rijavec Mario	Valderose
117	8797	Ressi Vilma	S. Pietro
118	8974	Luch Giuseppe	Pola
119	9006	Leiter Antonio	Erpelle C.
120	9015	Legovich Antonia - Anna - Giuseppina - Iolanda	Visignano
121	9020	Leban Luigi	Valderose
122	9041	Fabriz Giustina	Valle
123	9049	Zavadlav Giuseppe	Vertoiba
124	9077	Klancich Emilia	Gorizia
125	9100	Kenda Augusto	Volzano
126	9115	Paravan Luigia	Aiba
127	9181	Paulin Angela	Lipenia
128	9242	Palaziol Luigi	Valle d'Istria
129	9240	Fabbris Maria	Valle d'Istria
130	9256	Krpan Giovanni	Merna
131	9270	Ieram Giustino	Circhina
132	9274	Ieroncich Giuseppe - Stefano	Aiba
133	9287	Igor Franco	Salcano
134	9321	Host Silvina	Fiume
135	9362	Icric Luigi	S. Daniele
136	9413	Drescek Guglielmina	Tolmino
137	9419	Magorig Antonio	Meranico
138	9441	Magorig Luigi	Meranico
139	9445	Madriz Giovanna e Teresa	Gorizia
140	9467	Metelko Maria	Abbazia
141	9491	Paussa Cornelio - Giovanni e Erminio	Dolegna
142	9492	Paussa Daniele	Dolegna

N.	Pos.	Nom du propriétaire	Localité
143	9559	Palmich Caterina	Laurana
144	9658	Laurenti Andrea	Verpogliano
145	9731	Medest Giovanni	Gorizia
146	9754	Marini Francesco	Castel Dobra
147	9838	Pumis Giovanni	Portole
148	9862	Pizziol Romano e Giuseppe	Gorizia
149	9873	Kutin Enrico	Plezzo
150	9893	Pus Corrado	Fiume
151	9947	Massera Filippo	Tolmino
152	9953	Mazora Caterina	Bergogna
153	9965	Mattesich Nicolò	Sansego
154	10075	Maliavaz Anna	Passiacco
155	10155	Mitton Anna	Valle d'Istria
156	10220	Millia Antonio	Rovigno
157	10224	Millevoi Giovanni	Pisino
158	10232	Blazica Ernesta	S. Pietro di G
159	10332	Poscich Marco	Abbazia
160	10359	Murano Bortolo	Ternenizza
161	10468	Maraspin Giuliano	Valle d'Istria
162	10541	Marzi Giovanni	Castanieviza
163	10703	Peterin Vladimiro	Montevecchio
164	10737	Persico Bortolo	Abbazia
165	10780	Drosghig Teresa	Gorizia
166	10781	Drosghig Anna	Gorizia
167	10805	Calalzio Francesco	Fiume
168	10827	Golman Maria	Pola
169	10853	Marchi Antonio	Montevecchio
170	10962	Picot Elvira	Rovigno
171	10967	Domini Giovanni e Umberto	Visinada
172	11053	Petrussa Egidio	Mernico
173	11061	Naeltigall Anatolia - Maria - Guido e Ada	Prati
174	11122	Kristancich Milena - Emma - Elisabetta	Dolegna
175	11130	Kurincic Giovanna	Caporetto
176	11142	Kregar Maria	Villa del N
177	11147	Pauletic Maria	Ruppa di M
178	11153	Corsi Riccardo	Gorizia
179	11154/ 16184	Comel Mario - Antonio Bernarda	Valderose
180	11252	Coccangig Giovanni	Dolegna
181	11265	Sinosich Maria	Torre di P.
182	11495	Culetto Agostino	Anicova
183	11518	Damiani Cesira e Luigia	Pola
184	11537	Dalla Zonca Giovanni e Giovanna	Dignano
185	11556	Descovich Salvatore e Albina	Fiume
186	11568	Kenda Pietro ed Albina	Plezzo
187	20240	Odoni Mario	Hraslovje
188	11636	Covacich Antonia	Visinada
189	11680	Nemce Dorotea	S. Pietro di G.
190	11783	Muhli Pietro	Dolegna
191	11808	De Prato Giovanni	Dignano
192	11857	Cernic Anna	Gorizia
193	11940	Cumicich Angelina	Laurana
194	11950	Chmet Matilde	Stridone
195	12000	Biziak Veronica	Gorizia
196	12017	Francolla Enrico	Fianona
197	12063	Cranich Giuseppe	Tolmino
198	12106	Crebelli Antonio	Fiume
199	12207	Corsi Giovanni	Anisea
200	12246	Vuk Alberta	Merna
201	12327	Berdar Paola	Pisino
202	12412	Follo Giovanni	Rovigno
203	12441	Leban Giovanna	Tolmino
204	12720	Cossetto Fiorella	Visinada
205	12808	Brimat Anna	Prati
206	12835	Briganti Vincenzo	Villa del N.
207	12949	Cvetrermich Maria	Canale di Is.
208	12971	Cuk Valentino	Postumia
209	12982	Gruden Giovanna	Comeno
210	12993	Del Neri Riccardo	Gorizia
211	13074	Gemello Giovanna	Zara
212	13079	Gellussich Domenico	Lussimpiccolo
213	13090	Dapiran Maddalena	Rovigno
214	13133	Budal Ludmilla	Merna
215	13403	Bassanese Antonio	Portole
216	13498	Devescovi Andrea - Genovese Adria	Pola
217	13611	Brisco Angelo - Francesco - Antonio	Montevecchio
218	13631	Cicigoi Antonio	Tolmino

N.	Pos.	Nom du propriétaire	Localité
219	13798	Camali Antonio	Neresine
220	13845	Busolini Antonietta	Dolegna
221	14000	Gòmischek Lodovica	Gorizia
222	14002	Benko Luigi	Rifemburgo
223	14326	Giustin Antonio - Maria - Letizia - Veneranda	Montona
224	14329	Gorianc Gabriella - Stanic Maria	Descla
225	14332	Golop Giovanni	Tolmino
226	14533	Bacchiaz Anna	Cherso
227	14563	Paoli Carlo	Parenzo
228	14564	Bordon Francesco e Celso	Canale di Is.
229	14565	Bordon Giacomo	Aiba
230	14566	Bardon Guido - Antonio - Dionisia - Matilde - Erminia	Canale
231	14680	Fillini Luigi	Cherso
232	14891	Floredan Pietro - Bosusco Maria	Valle d'Istria
233	14909	Fermeglia Riccardo	Rozzo
234	14921	Kesser Edoardo	Fiume
235	14948	Sircelj Giuseppe	Villa del N.
236	14971	Simsic Giovanni	Cosana
237	15313	Roghich Mario	Lussingrande
238	15356	Candriello Mario e Riccardo	Visignano
239	15720	Palmich Anna	Laurana
240	15805	Paoli Carlo	Parenzo
241	15866/15877	Tomasig Teresa e Giovanna	Prati
242	15888	Volk Rodolfo	Ranziano
243	15914	Daminai Luigia e Cesira	Pola
244	15969	Ronchini Luigi	Barbana
245	16047	Mrakic Maria	Plesso
246	16085	Crevatin Caterina	Pola
247	16126	Vicich Francesco	Villa del N.
248	16176	Kovacic Giuseppina	Volaria
249	16267	Cernobori Antonio	Promontore
250	16270	Apollonia Gianmorena	Sissano
251	16280	Zustovich Gioacchino	Fianona
252	16298	Simcic Giuseppe	S. Martino di C.
253	16339	Cergna Pietro - Cozza Francesca	Valle d'Istria
254	16371	Padovan Giuseppe	Prati
255	16371	Mattesich Anita	Lussimpiccolo
256	16392	Paulini Romano	Gimino
257	16393	Paulin Natale	Gimino
258	16417	Crisman Simeone	Boccagnazzo
259	16561	Madriz Bruna	Valderose
260	16563	Madriz Rocco e Giuseppe	Gorizia
261	16606	Rigovich Maria	Cherso
262	16630	Fabretta Francesca	Cherso
263	16656	Pettarin Giovanna	Montevecchio
264	16659	Peternel Daniele	Salona d'Isonzo
265	16724	Udovicich Giuseppe	Antignana
266	16785	Maljvaz Elsa	Fiume
257	16807	Crivici Felice	Cherso
268	16813	Rizzi Oliva	Lussimpiccolo
269	16815	Stefan Francesca	Plasse
270	16819	Mohorich Giorgia	Fiume
271	16845	Ivancic Valeriano	Salona
272	16895	Luxich Giovanni	Pisino
273	16965	Varich Giovanni	Visignano
274	16973	Velich Antonia	Visignano
275	17065	Vecchiet Maria	Gorizia
276	17224	Bandera Giorgio - Zanutti Anna	Cherso
277	17307	Corazza Sigfrido	Visignano
278	17750	Niccoli Maria	Sansego
279	17798	Nanut Maria	S. Pietro
280	17813	Cagner Antonio	Zara
281	17814	Camalich Albino	Neresine
282	17845	Radossevich Albina	Medolino
283	18067	Krusich Erminia	Sesana
284	18335	Lussetich Francesco	Previs
285	18385	Gigante Vladimiro	Abbazia
286	18403	Vencely Tomaso	Bretto
287	18506	Zavaroni Teresa	Prati
288	18746	Bobich Tommaso	Albona
289	18800	Barboric Lidia e Antonia	Pinguente
290	18805	Fapeli Maria	Postumia
291	18948	Diminich Stanislao	Albona
292	18949	Suttora Matteo	Sansego
293	20033	Novaslich Paolo	Zara - Fab. p. ed. 1050 e 1053

N.	Pos.	Nom du propriétaire	Localité
294	12321	Bercari (Bercarich) Albina	Valdarsa - P. T. 135 p. ed. 88/3 e 238/3
295	3367	Maxer Arturo fu Giuseppe	Fiume - P. T. 479 p. c. 1470/3
296	3260	Latcovich Anna e Martino	Uscania - P. T. 75 p. c. 643/1 e 643/3
297	5037/5350	Filippi Maria Clara fu Giovanni v. Galante	Zara - P. T. 127 e 555
298	4641	Milivissich Gemma, Romilda, Romeo, Maria, Dionisia, Laura, Giulio	Pola - PP. TT. 2009 - 2913 - 2909
299	7582/7593	Sponza Domenico	Rovigno P. T. 16 p. c. 2623/1
300	272	Tromba Giovanni, Caenazzo Domenica	Rovigno PP. TT. 3845+3925--3145
301	9017	Lechi Alessandro fu Giovanni	Neresine P. T. 1829 p; ed. 274/1 - 274/2 92/1
302	5935	Cherubini Mariano+eredi Eugenio, Bianca, Pia, Oliviero, Cesare	Lussimpiccolo PP. TT. 731 - 597 - 937 chiusi
303	8434	Lubiana Mario	Visinada - PP. TT. 841 - 913 p. c. 356/2
304	8394	Rocchi Ernesto fu Antonio Olga	Dignano P. T. 3953 p. ed. 1208 - 5836/4 - 1680/29
305	20790	Bacci Giovanna in Zanello	Pisino p. c. 1365 744/1 - 1088 255/3
306	17969	Slabus Eugenia e Carolina	Fiume P. T. 4030 p. ed. 785
307	10376	Paglianich Pietro - Susic Caterina	Lussimpiccolo - P. T. 4266 p. ed. 985
308	7880	Zanini Aldo	Visignano - P. T. 623 p. c. 451 P. T. 673 p. c. 473 e p. c. 229/3
309	3227	Labud Giovanni	Pola PP. TT. 228 - 227 - 1189 - 1309
310	8728	Klemencic Giuliana	Monte S. Vito p.lle 534/81 534/91/1101/8 - 55/1
311	11348	Milos Giovanni - eredi Antonio e Antonia	Monghebbo - PP. TT. 99 - 100 - 152
312	21083	Dapiran Giorgio - Rovis Maria	Rovigno - PP. TT. 1835 - 4679 - 4753
313	12039	Fornasaro Gisella e Eugenia	Pola - P. T. 2359 - 1809
314	13048	Dapas Anna	Rovigno - p.lla 2769 della P. T. 4267
315	13775	Cettina Maria ved. Bach	Lussingrande Terr. e Fabbr.
316	19073	Boncompagno Giorgio	Orsera - p. c. 720/1 720/2
317	18789	Moscardin Antonio	Ossero
318	1249	Veneruzzo Oliva fu Matteo+eredi Antonia, Francesco, Maria, Nerina	Pola
319	14531	Bacci Antonio	Pedena - P. T. 71 intestata alla mamma Marotti Vittoria
320	5627	Frank Giulia fu Giuseppe Costabella	non vende i beni di Valosca P. T. 846 p. c. 87/1 e 87/2 terreni edificabili
321	13169	Gherbaz Maria fu Simone	Pisino
322	19084	Cossi Francesco, Suncenov Stella	Pola
323	6692	Maglievaz Margherita fu Andrea	Pola contrada Valsaline
324	20940	Budini Caterina ed altri	Rovigno
325	10787	Conielli Luigi fu Luigi	Gorizia (Prati)
326	9023/10928	Daldo Giuseppe di Francesco	Costabella P. T. 572 pp. cc. 1723/3 1724/5 - 2082/5 2082/12
327	19935	Majer Antonio fu Antonio	Savignacco
328	2606	Slokar Margherita, Paola - Francesca	Locavizza - PP. TT. 294 - 596
329	7920	Sandali Fausta in Cliereghini	Pola
330	11119	Braz Maria fu Antonio ed altri	Serpenizza
331	12649	Flaminio Giuseppe fu Giovanni	S. Pancrazio
332	13491	Cevetak Francesco	Merna
333	8477	Morenia Francesco e Maria	Gallignana di Pisino
334	578	Sueli Antonietta n. Galli	Parenzo - P. T. 1469
335	3736	Ressi Giuseppe fu Michele	S. Pietro di Gorizia
336	1689	Andretti Giuseppe fu Giovanni	Parenzo
337.	3360	Mazzolin Ettore fu Francesco - Bresca Giuseppina - Obizzi Oliviero	Prati - Gorizia
338	4352	Gregoric Giulio, Renato, Palmira, Ermanno, Giulia, Carlo e Giordano	Prati
339	14563	Bordon Attilio di Giuseppe	Canale d'Isonzo

Le Président de la Délégation Italienne
au Président de la Délégation Yougoslave

Rome, le 3 juillet 1965

Monsieur le Président,

me référant à l'article 1 de l'Accord signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la liste des biens indiqués à l'annexe « A » doit être considérée comme indicative. Par conséquent, du côté italien on se réserve le droit de la compléter et d'y apporter des modifications dans un délai maximum de six mois à partir de la date de signature du present Accord.

Compte tenu du fait que les experts des deux Pays n'ont pas encore terminé l'examen du statut des biens des optants italiens, pour les biens qui n'ont pas encore été légitimés à la date de signature du présent Accord, le délai de six mois susindiqué sera considéré comme automatiquement prorogé jusqu'à six mois à partir du jour de leur légitimation.

Il est entendu que si les cas figurant dans la liste définitive excédaient le nombre de quatre cent, le montant de deux millions et six cent mille dollars indiqué à l'article 3 de l'Accord sera réduit de $ 1.800 pour chacun des cas dépassant les quatre cent.

De même il est entendu que le nombre des cas à insérer dans la liste définitive ne sera pas supérieur à cinq cent.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Giovanni LUCIOLLI

Le Président de la Délégation Yougoslave
au Président de la Délégation Italienne

Rome, le 3 juillet 1965

Monsieur le Président,

j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, ainsi concue:

« Me référant à l'article 1 de l'Accord signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la liste des biens indiqués à l'annexe « A » doit être considérée comme indicative. Par conséquent, du côté italien on se réserve le droit de la compléter et d'y apporter des modifications dans un délai maximum de six mois à partir de la date de signature du présent Accord.

Compte tenu du fait que les experts des deux Pays n'ont pas encore terminé l'examen du statut des biens des optants italiens, pour les biens qui n'ont pas encore été légitimés à la date de signature du présent Accord, le délai de six mois susindiqué sera considéré comme automatiquement prorogé jusqu'à six mois à partir du jour de leur légitimation.

Il est entendu que si les cas figurant dans la liste définitive excédaient le nombre de quatre cent, le montant de deux millions et six cent mille dollars indiqué à l'article 3 de l'Accord sera réduit de $ 1.800 pour chacun des cas dépassant les quatre cent.

De même il est entendu que le nombre des cas à insérer dans la liste définitive ne sera pas supérieur à cinq cent.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Ladislav SERB

Le Président de la Délégation Yougoslave
au Président de la Délégation Italienne

Rome, le 3 juillet 1965

Monsieur le Président,

me référant à l'article 1 de l'Accord signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit:

1) La Partie Yougoslave se réserve le droit d'examiner si tous les biens indiqués à l'annexe « A » rentrent dans le cadre de l'art. 2, paragraphe 2, lettre b) de l'Accord du 18 décembre 1954. Erreurs éventuelles de ce genre seront notifiées immédiatement par les autorités yougoslaves aux autorités italiennes.

2) Il est probable que quelques cas figurant dans la liste dont à l'Annexe « A » tombent sous les dispositions yougoslaves relatives aux nationalisations et expropriations.

Dans un délai maximum de six mois de l'entrée en vigueur du présent Accord, les autorités yougoslaves indiqueront les cas en question aux autorités italiennes en vue de les mettre à même d'informer les intéressés.

Dans un délai de six mois à partir de la susdite communication de la part des autorités yougoslaves, le propriétaire pourra donner aux autorités italiennes, qui en informeront les autorités yougoslaves, son consentement à la cession de ses biens.

Dans cette éventualité ses biens seront considérés comme inclus dans le présent Accord. Autrement l'intéressé pourra faire valoir ses prétentions dans le cadre de la législation yougoslave et le Gouvernement italien s'abstiendra d'avancer des revendications à cet égard.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Ladislav SERB

Le Président de la Délégation Italienne
au Président de la Délégation Yougoslave

Rome, le 3 juillet 1965

Monsieur le Président,

j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, ainsi conçue:

« Me référant à l'article 1 de l'Accord signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit:

1) La Partie Yougoslave se réserve le droit d'examiner si tous les biens indiqués à l'annexe « A » ren-

trent dans le cadre de l'art. 2, paragraphe 2, lettre b) de l'Accord du 18 décembre 1954. Erreurs éventuelles de ce genre seront notifiées immédiatement par les autorités yougoslaves aux autorités italiennes.

2) Il est probable que quelques cas figurant dans la liste dont à l'Annexe « A » tombent sous les dispositions yougoslaves relatives aux nationalisations et expropriations.

Dans un délai maximum de six mois de l'entrée en vigueur du présent Accord, les autorités yougoslaves indiqueront les cas en question aux autorités italiennes en vue de les mettre à même d'informer les intéressés.

Dans un délai de six mois à partir de la susdite communication de la part des autorités yougoslaves, le propriétaire pourra donner aux autorités italiennes, qui en informeront les autorités yougoslaves, son consentement à la cession de ses biens.

Dans cette éventualité ses biens seront considérés comme inclus dans le présent Accord. Autrement l'intéressé pourra faire valoir ses prétentions dans le cadre de la législation yougoslave et le Gouvernement italien s'abstiendra d'avancer des revendications à cet égard.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Giovanni LUCIOLLI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1966, n. **576**.

Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento dei posti di insegnante elementare di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;

Decreta:

Al terzo comma dell'art. 283 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è aggiunta la seguente lettera:

f) il servizio militare di leva o per richiamo di autorità, prestato senza demerito, da documentarsi con copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare. Tale servizio si valuta come un intero anno scolastico per ogni periodo di otto mesi o frazione superiore a quattro mesi, qualora risulti che per l'anno scolastico corrispondente al periodo di inizio del servizio militare, il concorrente abbia presentato domanda di incarico o di supplenza e sia stato incluso in graduatoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. **577**.

Soppressione della fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, nel comune di Formigara (Cremona).

N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, sita in frazione Cornaleto del comune di Formigara (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. **578**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino, in Modena.

N. 578. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° gennaio 1965, integrato con dichiarazione del 1° aprile 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino, in Modena, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. **579**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Purificazione, in Roma.

N. 579. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice per la città di Roma, in data 28 maggio 1965, integrato con altro decreto del 29 successivo e con dichiarazione del 14 marzo 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria della Purificazione in Roma, Borgata Rosa Aguzzano ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. 580.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia Regina della Pace, nel comune di Jesi (Ancona).

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Jesi in data 2 febbraio 1965, integrato con dichiarazione del 17 aprile 1965, relativo alla erezione della Parrocchia Regina della Pace, in contrada Colle Paradiso del comune di Jesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. 581.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, in Milano.

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 18 luglio 1964, integrato con dichiarazione del 30 dicembre 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. 582.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, nel comune di Tarquinia (Viterbo).

N. 582. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tarquinia e Civitavecchia in data 10 giugno 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, in contrada Fontanil Nuovo - Borgo dell'Argento del comune di Tarquinia (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1966, n. 583.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della Parrocchia di San Rocco, nel comune di Roasio, da quella di San Lorenzo Martire, in Sostegno (Vercelli).

N. 583. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vercelli in data 11 dicembre 1965, relativo alla separazione della Parrocchia di San Rocco, in frazione Castelletto Villa del comune di Roasio, da quella di San Lorenzo Martire, in Sostegno (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1966.

Modifica della denominazione dell'Ufficio successioni, manomorta e concessioni governative di Catania in « Ufficio del registro successioni ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 608, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 1954, n. 183, con cui è stata abolita l'imposta di manomorta prevista dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro numero 43, foglio n. 94, in virtù del quale l'Ufficio « Successioni, manomorta e concessioni governative » di Catania non è più competente a riscuotere le tasse sulle concessioni governative corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione del predetto Ufficio del registro;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1926, n. 4;

Decreta:

L'Ufficio successioni, manomorta e concessioni governative di Catania assume la denominazione di « Ufficio del registro successioni ».

Tale variazione avrà effetto dal 1° settembre 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 35

(5943)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1966.

Classificazione tra le comunali di una strada nel comune di Guiglia (Modena).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la domanda 24 giugno 1960, con la quale il Consorzio bacini montani di Marano sul Panaro (Modena) ha chiesto la classificazione a comunale della strada di bonifica: « rii Castiglione, Spinella, Caldana, Frascaro e Vallecchie » che va dalla provinciale « Vignola-Zocca » alla strada comunale « Castellino-Pieve di Trebbia » (km. 12,442);

Ritenuto che in effetti tale strada è costituita da due tronchi:

a) dal confine del comune di Guiglia (Modena) presso località Borella attraverso i rii Spinella e Castiglione, fino ai pressi del ponte sul Panaro (comune di Savignano);

b) dal confine del comune di Savignano (Modena), presso Pietrarossa, attraverso i rii Caldana, Frascaro e

Vallecchie fino all'innesto con la comunale « Castellino-Pieve di Trebbia » in località Vallecchie (comune di Guiglia);

Vista la delibera 20 settembre 1960, n. 96, con la quale il comune di Savignano (Modena) ha espresso parere sfavorevole alla classificazione a comunale della suddetta strada per la parte *a*) ricadente nel proprio territorio;

Vista la delibera 19 febbraio 1961, n. 11, con la quale il comune di Guiglia (Modena) ha espresso parere sfavorevole alla classificazione a comunale della strada in parola per il tronco *b*) scorrente sul proprio territorio;

Visto il voto 15 settembre 1964, n. 1281, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che il tronco di strada *a*) sia da considerarsi vicinale e che il tronco di strada *b*) può essere classificato comunale, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, lettera *a*) della legge n. 126;

Visto l'atto 11 luglio 1965, n. 77, con il quale il comune di Guiglia (Modena) ha deliberato di classificare comunale il tronco di strada *b*) scorrente nel proprio territorio;

Ritenuto che il suddetto tronco di strada *b*), può, pertanto, essere classificato comunale ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificato comunale il tronco di strada: dal confine del comune di Savignano (Modena) presso Pietrarossa attraverso i rii Caldana, Frascaro e Vallecchie fino all'innesto con la comunale « Castellino-Pieve di Trebbia » in località Vallecchie, ed incluso nell'elenco del comune di Guiglia (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

(5888)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche con un rappresentante della categoria degli artigiani.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dello art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche con il rappresentante della categoria degli artigiani;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Libero Luconi è chiamato a far parte, quale rappresentante della categoria degli artigiani, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(5898)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 giugno 1966.

Proroga della gestione commissariale del comune di Gallipoli.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1966, è stato sciolto il Consiglio comunale di Gallipoli ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso il vice prefetto dott. Mario Liguori.

Il predetto commissario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, la cui soluzione non può essere sospesa o ritardata senza pregiudizi per il regolare andamento della civica azienda.

E' opportuno quindi che l'opera iniziata dal commissario sia dallo stesso ulteriormente proseguita, occorrendo avviare a sollecita definizione i provvedimenti di cui si è fatto cenno.

Rendendosi, pertanto, necessario la proroga di tre mesi dalla gestione commissariale, si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Lecce, addì 20 giugno 1966

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1966, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Gallipoli e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del Comune, il vice prefetto dott. Mario Liguori;

Considerato che il 21 giugno 1966, verrà a scadere il termine di tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del citato testo unico n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Gallipoli, affidata al vice prefetto dott. Mario Liguori, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 21 giugno 1966.

Lecce, addì 20 giugno 1966

Il prefetto: MARCHEGIANO

(6181)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Maremmana », con sede in Grosseto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1966, la Società cooperativa « La Maremmana », con sede in Grosseto, costituita per rogito Ordini in data 12 dicembre 1951 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del dott. Giuseppe Ferraro.

(6061)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edili A.C.L.I. », con sede in Irsina (Matera)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 luglio 1966, la Società cooperativa « Edili A.C.L.I. », con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito Barile in data 4 maggio 1957 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Giovanni Sellitri.

(6062)

Scioglimento della Società cooperativa agricola fra lavoratori « Peppino Contu », con sede in Mamoiada (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1966, la Società cooperativa agricola « Peppino Contu », con sede in Mamoiada (Nuoro) costituita per rogito Satta in data 8 maggio 1945 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Calvisi Ciriaco.

(6064)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1966, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.260.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6065)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1966, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 690.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6091)

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Pistoia dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale n. 10.16415/10089.G.63 (10) in data 14 luglio 1966, con il quale la Sezione provinciale di Pistoia dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. Gelli Mario, con atto notaio dott. Renzo Chiostrini di Pistoia, registrato a Pistoia il 16 ottobre 1965 al n. 3037, volume n. 286, consistente in un appezzamento di terreno di mq. 120, sito in località Ombrone, confinante con lo stabile attualmente adibito a « Rifugio del cane » da destinare alla costruzione di un locale ad uso garage e magazzino del rifugio stesso.

(6092)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dall'11 aprile 1966 al 17 aprile 1966.

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4.

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.425	2.244	zero	1.425	2.294	4.344
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.841	25.692	18.731	25.841	27.830	41.176

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	10.192	3.183	7.359	6.682	15.108
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.778	9.044	2.383	8.778	10.517	19.916
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	9.228	9.079	2.118	9.228	11.217	23.051
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.768	9.121	1.800	9.768	12.057	26.813
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.038	9.142	1.641	10.038	12.477	28.694
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	10.308	9.163	1.482	10.308	12.897	30.575
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	11.478	9.254	1.250	11.478	14.717	38.726
	24	8. superiore al 43 %	13.998	9.450	1.250	13.998	18.637	56.282
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.528	7.794	1.133	7.528	9.267	16.166
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.978	7.829	868	7.978	9.967	19.301
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	8.518	7.871	550	8.518	10.807	23.063
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.788	7.892	391	8.788	11.227	24.944
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.058	7.913	232	9.058	11.647	26.825
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.228	8.004	zero	10.228	13.467	34.976
	35	7. superiore al 43 %	12.748	8.200	zero	12.748	17.387	52.532
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.942	1.933	6.109	5.432	11.358
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	4.297	10.683	3.314	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	2.547	26.772
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	4.330	45.512
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	25.841	25.692	18.731	25.841	27.830	41.176
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.528 (*f*)	7.794 (*f*)	1.133 (*f*)	7.528 (*f*)	9.267 (*f*)	16.166 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	7.978 (*f*)	7.829 (*f*)	868 (*f*)	7.978 (*f*)	9.967 (*f*)	19.301 (*f*)
	52	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	8.518 (*f*)	7.871 (*f*)	550 (*f*)	8.518 (*f*)	10.807 (*f*)	23.063 (*f*)
	53	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	8.788 (*f*)	7.892 (*f*)	391 (*f*)	8.788 (*f*)	11.227 (*f*)	24.944 (*f*)
	54	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	9.058 (*f*)	7.913 (*f*)	232 (*f*)	9.058 (*f*)	11.647 (*f*)	26.825 (*f*)
	55	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	10.228 (*f*)	8.004 (*f*)	zero (*f*)	10.228 (*f*)	13.467 (*f*)	34.976 (*f*)
	58	7. superiore al 43%	12.748 (*f*)	8.200 (*f*)	zero (*f*)	12.748 (*f*)	17.387 (*f*)	52.532 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5% (*e*)	6.109 (*f*)	8.942 (*f*)	1.933 (*f*)	6.109 (*f*)	5.432 (*f*)	11.358 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27%	4.398	4.710	5.301	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45% (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	29.897
	69	3. superiore al 45% (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	48.637
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	64.252 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	53.543 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	48.887 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12% sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23% sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	12.298
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	2.210	zero	933	zero	12.298
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.529 (*h*)	zero	zero	7.529
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	17.364 (*h*)	zero	17.364 (*h*)	17.364
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	17.364

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	4.311	14.447	zero	4.311	6.647 (*c*)	28.393
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	14.296	zero	2.249	5.760 (*c*)	20.399
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	598	6.782	zero	598	zero (*c*)	15.617
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	19.692
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	19.692
	13 16	F. formaggi fusi	3.185	11.672	2.913	4.258	6.929 (*c*)	29.389
17.02-	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.459	1.612	2.281	6.307	11.493

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato memoro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5310)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Cancello e Arnone

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1966, n. 975, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Cancello e Arnone (Caserta).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6042)

Approvazione del piano di zona del comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1966, n. 922, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6043)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di titolo di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D. P. — Data: 18 febbraio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di L'Aquila — Intestazione: Del Tosto Elio — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6098)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 28 luglio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,64	623,55	623,54	623,555	623,52	623,55	623,555	623,50	623,55	623,55
$ Can.	580,70	580,50	581 —	580,55	579 —	580,65	580,55	580,60	580,65	580,60
Fr. Sv.	144,36	144,32	144,35	144,33	144,35	144,35	144,335	144,50	144,34	144,35
Kr. D.	90,06	90,07	90,08	90,035	90,20	90,05	90,0261	90,10	90,05	90,05
Kr. N.	87,20	87,18	87,21	87,19	87,20	87,019	87,1775	87220	87,18	87,18
Kr. Sv.	120,84	120,78	120,72	120,75	120,75	120,82	120,735	120,85	120,82	120,80
Fol.	172,83	172,70	172,65	172,665	172,80	172,75	172,655	172,75	172,75	172,75
Fr. B.	12,56	12,56	12,5675	12,5670	12,56	12,57	12,5655	12,55	12,56	12,56
Franco francese	127,25	127,28	127,23	127,245	127,25	127,26	127,245	127,30	127,25	127,25
Lst.	1740,40	1740,40	1740,70	1740,45	1740 —	1740,44	1740,375	1740,40	1740,47	1740,40
Dm. occ.	156,34	156,25	156,17	156,19	156,15	156,30	156,195	156,40	156,30	156,30
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,16625	24,15	24,17	24,164	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,706	21,71	21,70	21,7075	21,42	21,71	21,704	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,403	10,40	10,41	10,4040	10,78	10,41	10,403	10,42	10,40	10,40

Media dei titoli del 28 luglio 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,425

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,525
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,625
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,475
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,555
1 Dollaro canadese	580,55
1 Franco svizzero	144,332
1 Corona danese	90,03
1 Corona norvegese	87,184
1 Corona svedese	120,742
1 Fiorino olandese	172,66

Valuta	Cambio
1 Franco belga	12,566
1 Franco francese	127,245
1 Lira sterlina	1740,412
1 Marco germanico	156,192
1 Scellino austriaco	24,165
1 Escudo Port.	21,706
1 Peseta Sp.	10,403

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Elvira Rossi nata Orlando, nata a Locri (Reggio Calabria) il 28 febbraio 1929, ha diciharato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Urbino il 26 febbraio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino.

(5974)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

L'ing. Alfonso Mannarelli, nato a Roma il 3 luglio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica), rilasciatogli dall'Università di Roma il 17 settembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5969)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 88, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario, prodotto in data 25 febbraio 1963 dal prof. Mariano Cinque avverso la decisione 22 agosto 1962, con la quale la Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Napoli ha respinto il gravame prodotto dallo stesso avverso l'ordine di collocazione nella graduatoria di musica e canto per gli istituti magistrali nell'anno scolastico 1962-63.

(5994)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Costantino Calabro (Catanzaro) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di San Costantino Calabro (Catanzaro) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Costantino Calabro (Catanzaro) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1966

Il Governatore: CARLI

(6191)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riapertura dei termini per la partecipazione al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Torino (cl. 1ª A).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1960, con il quale è stato indetto un concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Torino (cl. 1/A), con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1962, con il quale sono stati riaperti i termini, a norma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dei concorsi a posti di segretario generale comunale e provinciale, banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della legge stessa, compreso quello per la sede di Torino;

Ritenuta l'opportunità di riaprire i termini per la partecipazione al concorso per la nomina del titolare della suddetta segreteria generale;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604 e 27 giugno 1942 n. 851;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la partecipazione al concorso per la nomina del titolare della segreteria generale del comune di Torino (cl. 1/A) con popolazione superiore ai 500.000 abitanti.

Art. 2.

Fatti salvi i diritti di coloro che, alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione dei documenti, avevano già presentata domanda di partecipazione al predetto concorso e che hanno facoltà di integrare la domanda stessa con altri titoli di merito, sono ammessi a concorrere:

a) i segretari generali di 1ª classe comunali e provinciali;

b) i vice segretari generali dei Comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

c) i vice segretari generali delle Provincie, il cui capoluogo abbia una popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il 30 settembre 1966, apposita domanda redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che rivestono la qualifica di vice segretario debbono dichiarare espressamente nella domanda di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data e il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

la firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai vice segretari comunali e provinciali, da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso i vice segretari comunali e provinciali devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, e vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con la qualifica di vice segretario;

2) copia del regolamento con la relativa pianta organica autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27. giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

I predetti vice segretari che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti altri documenti:

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di regolare condotta morale e civile;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

8) certificato di sana e robusta costituzione fisica od esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati, ove occorra; quelli indicati ai numeri 5), 6), 7) e 8) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 8 luglio 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5862)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere;

Visto il decreto ministeriale in data 2 luglio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere nell'ordine appresso indicato:

1. Mendillo dott. Alfredo	punti	79,20	su 132
2. Tovagliari dott. Celso	»	79 —	»
3. Schlitzer dott. Pasquale	»	78,96	»
4. Ruggieri dott. Angelantonio	»	78,95	»
5. Giannino dott. Salvatore	»	78,68	»
6. De Filippi dott. Filippo	»	76,90	»
7. Manfredi dott. Francesco	»	76,22	»
8. Caruso dott. Antonio	»	76,08	»
9. Romano dott. Giacomo	»	75,34	»
10. Buono dott. Raffaele	»	74,79	»
11. Calistri dott. Umberto	»	74,72	»
12. Piccoli dott. Bruno	punti	74,27	su 132
13. Fuscà dott. Cesare	»	73,78	»
14. Marceca dott. Ignazio	»	73,27	»
15. Bortolan dott. Mariano	»	73,25	»
16. Pasquale dott. Giusto	»	73,18	»
17. Zingaretti dott. Vincenzo	»	73,13	»
18. Magli Francesco	»	73 —	»
19. Miele dott. Amedeo	»	72,86	»
20. Coverlizza dott. Mario	»	72,72	»
21. Salzano dott. Antonio	»	72 —	»
22. Fedele dott. Antonino	»	71,50	»
23. Finarelli dott. Arnaldo	»	71,42	»
24. Medicamento dott. Umberto . . .	»	71,35	»
25. Visioli dott. Lino	»	71,20	»
26. Martone dott. Pasquale	»	71,18	»
27. De Cata dott. Carlo	»	71,09	»
28. Pace dott. Domenico	»	70,95	»
29. Scalia dott. Benedetto	»	70,36	»
30. Petronio Bartolomeo	»	70 —	»
31. Bartelloni dott. Manlio	»	69,86	»
32. Cusumano dott. Lorenzo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	69,10	»
33. Vivaldi dott. Sebastiano	»	69,10	»
34. Raineri dott. Giuseppe	»	69,03	»
35. Montagano Mario	»	68,58	»
36. Cavalieri dott. Leovigildo	»	68,57	»
37. Gasponi Vittorio	»	68,10	»
38. Di Stefano Ruggiero, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	67,50	»
39. Milano Alberto	»	67,50	»
40. Caizzi Gaetano	»	67,33	»
41. Crisopulli dott. Domenico	»	66,52	»
42. Bernardi Celio	»	66,50	»
43. Pettinicchio dott. Matteo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	66 —	»
44. Ferrari Nicola	»	66 —	»
45. Trapani Leopoldo	»	65,56	»
46. Pastore dott. Ettore	»	65,31	»
47. Perri dott. Marziale	»	64,02	»
48. Gennari rag. Dante	»	62,50	»
49. Perruggino Giovanni	»	59,66	»
50. Boianelli dott. Ferdinando	»	59,23	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5964)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1966.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1966, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Giura prof. dott. Prospero, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e personale.

Componenti:

Dente dott. Francesco, vice prefetto in servizio al Ministero;

Barrasso dott. Antonino, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Castelli dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Bilancia dott. Ortensio, direttore di Sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere di 1ª classe dott. Antonio Di Tomaso, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1966

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1966
Registro n. 20 Interno, foglio n. 142

(5998)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero dei lavori pubblici spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 8 luglio 1966).

Sono disponibili presso il Ministero dei lavori pubblici, nel ruolo della carriera esecutiva del Genio civile, n. 8 (otto) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'intero, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

I sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile verranno tutti destinati a prestare servizio negli Uffici del genio civile, specie in quelli dell'Italia settentrionale, restando esclusa ogni possibilità di una loro assegnazione agli uffici del Lazio e della Campania.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di Polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(5963)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, specializzazioni in frutticoltura e coltivazioni arboree e in selvicoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1965, registro n. 19, foglio n. 202, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, per le specializzazioni in frutticoltura e coltivazioni arboree ed in selvicoltura;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a quattro posti di sperimentatore per le specializzazioni in frutticoltura e coltivazioni arboree ed in selvicoltura, indetto con il decreto ministeriale 14 ottobre 1965, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Barca dott. Raffaele, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:
Carlone prof. Raffaele, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Torino;
Magini prof. Ezio, straordinario di selvicoltura speciale nell'Università di Firenze;
Cosmo prof. Italo, direttore superiore;
Morandini prof. Riccardo, sperimentatore capo.

Segretario:
Blasio dott. Giacomo, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 500.000 e L. 1.300.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1966
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 261

(5980)

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1966, registro n. 2, foglio n. 180, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva;

Vista la lettera in data 10 marzo 1966, con la quale il prof. Manlio Resta chiede di essere sollevato dall'incarico per poter far fronte ad altri precisati impegni professionali;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Fargnoli, libero docente di politica economica e finanziaria ed incaricato di scienza delle finanze nella Università di Napoli, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe, indicato nelle premesse, in sostituzione del prof. Manlio Resta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1966
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 132

(5976)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a centodieci posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 9 luglio 1966, nel supplemento n. 5 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a centodieci posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

(5978)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a tredici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili - carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 9 luglio 1966, nel supplemento n. 5 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a tredici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

(5979)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a ventidue posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Nel 4° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 18 del 21 giugno 1966, parte seconda, è pubblicato il decreto ministeriale n. 25723, in data 2 dicembre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a ventidue posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

(5915)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 139 del 10 giugno 1965, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1964, ed il decreto n. 3577 in data 8 ottobre 1965, col quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande;

Visti i decreti n. 3556 in data 15 aprile 1966 e n. 4227 in data 5 giugno 1966, con i quali sono stati ammessi al concorso i concorrenti le cui domande risultavano regolari;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso come risulta dai verbali rimessi dalla Commissione giudicatrice, nonchè la regolarità della graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1964:

1. Serraiotto Luigi;
2. Galvan Cristiano;
3. Sommacal Mario;
4. Dal Secco Alfredo;
5. Campese Ostilio;
6. Nicolussi Giovanni;
7. Grassi Leo;
8. Imperiale Salvatore;
9. Thiene Gabriele;
10. Marcassa Sebastiano;
11. Oselladore Giorgio;
12. Crosato Silvio;
13. Thiella Pietro;
14. Petullà Domenicantonio;
15. Celotto Mario;
16. Milan Luigi;
17. Casparoni Aldo;
18. Colpi Francesco;
19. Battaglia Agostino;
20. Sandri Renato;
21. Papandrea Giulio Cesare
22. Dal Pra Domenico;
23. Foletto Aldo;
24. Cuman Antonio;
25. Donato Angelo;
26. Fossataro Roberto;
27. Plateo Riccardo;
28. Omodei Gianni;
29. Bordignan Ezio;
30. Zaccaria Tarcisio;
31. Zuffante Calogero;
32. Cavaliere Giorgio;
33. Bolzon Bortolo;
34. Bedina Leone;
35. Volpato Luigi;
36. Antonello G. Battista;
37. Caggiula Antonio;
38. Gaffuri Guglielmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, di questo Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 5 luglio 1966

Il medico provinciale: CAROLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5986 in data 5 luglio 1966, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1964;

Tenuto conto dell'elenco delle sedi di condotta espresso in ordine preferenziale da ciascun candidato nella rispettiva domanda d'ammissione al concorso;

Considerato che il dott. Salvatore Imperiale, 8° classificato, è invalido di guerra;

Visto l'art. 9 della legge 10 giugno 1950, n. 395 e l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Considerato che in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, relativi al collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra può invocarsi il beneficio previsto per la 2ª condotta medica del comune di Schio;

Visto il testo unico delel leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e per le sedi di condotta a fianco di ognuno indicate i seguenti candidati:

1) Serraiotto Luigi: Sarcedo;
2) Imperiale Salvatore: Schio, 2° rep.;
3) Dal Secco Alfredo: Schiavon;
4) Grassi Leo: Asigliano Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, di questo Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 5 luglio 1966

Il medico provinciale: CAROLA

(5916)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1559 del 29 aprile 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1964;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 879 del 2 marzo 1966;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Olimpieri Giuseppina	punti	67,515	su 120
2. Perrotti Rachele	»	65,600	»
3. Foglietta Maria	»	61,918	»
4. Marchesani Mimma	»	61,428	»
5. Tilli Iole	»	60,592	»
6. Nardini Olga	»	58,509	»
7. Pauselli Amelia	»	56,470	»
8. Ranucci Nerina	»	55,097	»
9. Staccioli Erina	»	53,177	»
10. Sodini Angela	»	52,470	»
11. Febbraro Guglielmina	»	52,270	»
12. Nicchi Anna Maria	»	51,560	»
13. Trequattrini Marcella	»	50,783	»
14. Arriga Maria	»	43,343	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 18 luglio 1966

Il medico provinciale: CORDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2272 del 18 giugno 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1964;

Viste le preferenze indicate dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Olimpieri Giuseppina: Cellere;
2) Perrotti Rachele: Vitorchiano
3) Foglietta Maria: Bomarzo;
4) Marchesani Mimma: Soriano nel Cimino, 2ª condotta;
5) Tilli Iole: Graffignano, 1ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 18 luglio 1966

Il medico provinciale: CORDA

(5996)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 19 novembre 1965 entrambi numero 11443 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle condotte ai concorrenti risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1963;

Vista la nota del dott. Guzzo Sabato concernente la rinunzia alla condotta medica del comune di Cuccaro Vetere;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che nella graduatoria seguono il predetto dott. Guzzo;

Considerato che il dott. Crupi Domenico, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Crupi Domenico è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Cuccaro Vetere.

Il sindaco del comune di Cuccaro Vetere è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a termini di legge.

Salerno, addì 13 luglio 1966

Il medico provinciale: GALLO

(6056)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.